I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2433/69 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1969

che fissa il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere e i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1969/1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che l'inizio della campagna lattiera 1969/1970 è stato fissato all'8 dicembre 1969 dal regolamento (CEE) n. 2144/69 del Consiglio, del 29 ottobre 1969, relativo alla nuova proroga della campagna lattiera 1968/1969 (4) ;

considerando che rilevanti modificazioni relative ai prezzi di sostegno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono attualmente all'esame in sede di Consiglio ; che le decisioni in materia dovrebbero intervenire in un prossimo avvenire ; che non occorre pertanto modificare per la nuova campagna lattiera i prezzi attualmente in vigore, fissati dal regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere e i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (5), modificato con regolamento (CEE) n. 2097/68 (6) ;

considerando tuttavia che la situazione del mercato in taluni Stati membri permette di sopprimere i correttivi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 886/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, il regolamento (CEE) n. 886/68 si applica durante la campagna lattiera 1969/1970.

Articolo 2

1. All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 886/68, le parole « La Francia » sono soppresse.

2. All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, le parole « La Germania e » sono soppresse con effetto al 1° gennaio 1970.

3. All'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, le parole « in Francia » sono soppresse.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 6 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. C 41 del 1°. 4. 1969, pag. 20.
(4) GU n. L 273 del 31. 10. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(6) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.